NORME IN MATERIA DI ISTITUTI E PERSONALE APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 10

Asilo nido del Ministero della sanità

Il Ministro della sanita' e' autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanita' fino al 30 giugno 1995. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 374 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 4 aprile 1995, non più in vigore dal 3 giugno 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-istituti-e-personale-appartenenti-al-servizio/art-10-asilo-nido-del-ministero-della-sanita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it